
principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto

il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia.

Cass. civ. Sez. III, Sentenza del 20.02.2018, n. 4027

.....

4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c."

L'assunto della Corte territoriale secondo cui la chiamata in causa invocata da Ilva in liquidazione nei confronti di Ilva Laminati Piani è avvenuta esclusivamente per godere di una garanzia nel caso di condanna non sarebbe coerente con le prospettazioni difensive della società convenuta.

Infatti, dalla lettura complessiva delle difese svolte dalla stessa, emergerebbe che la chiamata in causa sarebbe stata formulata solo perchè era stata contestata la legittimazione passiva da parte della convenuta, che riteneva per contro legittimata passiva esclusivamente la terza chiamata.

Di conseguenza al terzo chiamato in causa sarebbe stata automaticamente estesa la domanda proposta dall'attore.

L'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, nel caso in cui il convenuto abbia negato la propria legittimazione passiva, costituirebbe uno "standard valutativo per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale con carattere di generalità assunto come diritto vivente".

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 112 c.p.c."

I giudici di merito avrebbero totalmente omissi di individuare il thema decidendum in relazione alle difese svolte dalle parti.

Infatti, l'Ilva in liquidazione avrebbe, in via principale, declinato la propria legittimazione passiva ritenendo legittimata Ilva Laminati Piani, mentre quest'ultima, chiamata in causa, si sarebbe costituita in giudizio difendendosi esclusivamente dalla pretesa di essere l'unica legittimata passiva della domanda proposta dalla Siatek, senza fare minimamente cenno alla subordinata domanda di garanzia.

Di conseguenza, avendo le parti accettato il contraddittorio senza alcuna riserva in ordine alla delimitazione ed individuazione della domanda, la decisione della Corte d'appello sarebbe viziata da ultrapetizione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

Come si evince dai pochi brani delle difese dell'ILVA spa riportati nel motivo non consentono di ritenere fondata la tesi della ricorrente, a fronte della lettura complessiva che ne hanno fatto i due giudici del merito.

La tesi della ricorrente fonda su una lettura priva di riscontro e su di un'interpretazione degli atti diversa da quella svolta dal giudice;

Secondo il costante orientamento di questa Corte (ribadito da ultimo da Cass. civ. Sez. Unite, 01-12-2016, n. 24590) l'interpretazione degli atti del processo e della domanda è compito esclusivo del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato.

La sentenza impugnata, peraltro non censurata dal ricorrente sotto il profilo motivazionale, appare corretta e immune da vizi logico giuridici laddove rileva che, poichè la Ilva in liquidazione aveva chiamato in causa la Ilva Laminati Piani per sentirla condannare a tenerla indenne da ogni avversa pretesa, era evidente che "con tale chiamata era stata proposta solo una domanda di manleva".

Inoltre la decisione della sentenza impugnata in ordine alla legittimazione passiva si fonda sull'interpretazione dell'atto di scissione, del quale la ricorrente non fornisce la pur minima indicazione.

4.3. Con il terzo motivo, la Siatek lamenta la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 111, 112 c.p.c., 1260 e 1264 c.c.".

La decisione della Corte d'appello sarebbe viziata da ultrapetizione pure nella parte in cui ha ritenuto che la terza chiamata non poteva essere tenuto al pagamento anche perchè la domanda proposta nei confronti di Ilva liquidazione si fondava su un rapporto diretto, mentre Ilva Laminati Piani era divenuta titolare del rapporto debitorio in virtù di un rapporto contrattuale.

Infatti, nessuna delle parti in causa avrebbe sollevato eccezione di carenza o diversità del titolo obbligatorio.

Inoltre, la causa petendi, ovvero la giustificazione giuridica della domanda attrice, sarebbe rimasta invariata, non mutando nel caso in cui il soggetto originariamente obbligato trasferisca a titolo particolare il suo debito ad un altro soggetto, quale che sia la ragione del trasferimento.

Il motivo è infondato.

Nessuna ultrapetizione è riscontrabile, il giudice ha deciso su quelle che erano l'azione (nelle sue componenti di petitum e causa petendi) e le eccezioni della convenuta (la quale, lo si ribadisce, aveva rifiutato la legittimazione ed aveva chiamato in causa la società beneficiaria al solo fine di essere manlevata in caso di condanna, senza alcuna estensione della domanda verso questa).

Infatti diversamente da quanto sostiene la società ricorrente, la Corte di Lecce non ha rigettato l'appello sulla base della diversità di titolo obbligatorio nei confronti della Ilva in liquidazione, da un lato, e della Ilva Laminati Piani, dall'altro lato.

Le ragioni del rigetto consistono invece nella mancata estensione della domanda della Siatek nei confronti della Ilva Laminati Piani S.p.a., nonché nell'impossibilità di reputare sussistente l'estensione automatica della medesima domanda alla terza chiamata, attesa la diversa causa petendi per la quale questa era stato evocata in giudizio dalla società convenuta.

Al riguardo, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza unanime di questa Corte in base alla quale "il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia"(cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. 2, 27/04/2016, n. 8411; Cass. civ. Sez. 3, 05/03/2013, n. 5400).

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 13.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018